

COMMISSIONE VI  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (1960) . . . . .	537
PRESIDENTE . . . . .	537, 540, 542
EBNER, <i>Relatore</i> . . . . .	537, 539, 542
LOZZA . . . . .	539
CALOSSO . . . . .	539
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	540, 542
PIASENTI . . . . .	541
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	542

**La seduta comincia alle 9,30.**

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione. (Approvato dal Senato). (1960).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il riconoscimento dei titoli di studio con-

seguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione ».

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

L'onorevole Ebner ha facoltà di svolgere la sua relazione.

EBNER, *Relatore*. Illusterò brevemente il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame.

Esso, così come è stato approvato dal Senato, consta di tre parti. La prima riguarda il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania presso gli istituti superiori austriaci o germanici e naturalmente, aventi valore legale in quei Paesi. Per questi titoli, il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, compilerà due elenchi, il primo comprendente quei titoli che sono riconosciuti in Italia dietro semplice presentazione di domanda; il secondo comprendente quelli per il cui riconoscimento sono richiesti uno o più esami di integrazione. In sostanza, questa regolamentazione differisce ben poco da quella attualmente vigente in materia; l'unica differenza è questa: non sono più i consigli di facoltà che, volta per volta, stabiliscono il numero degli esami di integrazione che si debbono sostenere per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, ma sarà il Ministro della pubblica istruzione che stabilirà in quali materie si deve sostenere l'esame.

In pratica, la questione è già, in buona parte, superata in quanto, soprattutto, i laureati in medicina e in giurisprudenza hanno già ottenuto presso varie università italiane

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

il riconoscimento dei loro titoli di studio, sostenendo l'esame di integrazione.

La seconda parte del disegno di legge riguarda il riconoscimento del diploma di ostetricia conseguito in Austria o in Germania; la procedura è analoga a quella seguita per i titoli di studio del primo gruppo: cioè, non sono prescritti esami di integrazione. A proposito di queste ostetriche, sarà bene sottolineare che esse esercitano già da anni la loro professione in Alto Adige con la piena fiducia della popolazione e delle Autorità; ma la loro posizione e la loro attività debbono essere legalizzate, perché, solo così, esse potranno avere una sistemazione definitiva.

Infine, il disegno di legge, agli articoli 6 e 7, contiene alcune agevolazioni per coloro che abbiano esercitato in Austria o in Germania, per almeno un biennio, la professione di avvocato e per coloro che abbiano fatto pratica di procuratore o di notaio. Le agevolazioni consistono nel dare, ai primi la possibilità di iscriversi nell'albo dei procuratori, sempreché il loro titolo di studio, cioè la laurea in giurisprudenza, sia riconosciuto in Italia; e nel riconoscere ai secondi il periodo di pratica svolto in territorio germanico o austriaco ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore legale o ai concorsi per la nomina a notaio.

L'articolo 4, poi, dispone che sia applicata la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali a coloro che ottengono il riconoscimento dei titoli di studio in base alla presente legge.

Questa, in brevi parole, la sostanza del disegno di legge. Mi sia permesso, ora, fare alcune osservazioni su quelli che, a mio parere, sono i difetti, se non vogliamo dire le limitazioni, del disegno di legge.

In primo luogo, va rilevato che gli effetti della legge sono molto ristretti per quanto riguarda il periodo di tempo e le persone alle quali essa verrà applicata. Infatti, nell'articolo 1 si dice: «Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione all'esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti».

E l'articolo 2 specifica: «Le persone indicate nell'articolo 1, che dopo il 31 dicembre 1939, ma prima del riacquisto della cittadinanza italiana, abbiano conseguito presso uno degli istituti di istruzione superiore germanici o austriaci...». Vale a dire che dal

beneficio di questa legge sono esclusi tutti coloro che hanno conseguito il titolo prima del 1° gennaio 1940 o dopo il riacquisto della cittadinanza; così pure sono esclusi tutti coloro che sono rimasti sempre cittadini italiani. Non esistono, a mio parere, ragioni plausibili per giustificare queste limitazioni; anzi, potrei addurre moltissime ragioni in favore della estensione degli effetti di questa legge a tutti indistintamente i cittadini italiani. Al Senato, emendamenti in questo senso sono stati proposti e sono stati anche accettati dalla Commissione; però, in Assemblea sono stati respinti. Forse, non nella mia qualità di relatore, ma certo in quella di deputato dell'Alto Adige, avrei il dovere di riproporre questi emendamenti. Non intendo farlo in questa sede per una considerazione di ordine pratico: se questa legge non viene approvata subito, pur nella sua portata ristretta, tra poco perderà del tutto il suo valore effettivo. Mi riprometto, quindi, di riproporre queste estensioni con una nuova proposta di legge.

Lo stesso dicasi per quell'articolo 8 che era contenuto nell'originario testo proposto dal Governo e che il Senato ha soppresso. Esso concerneva l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria di coloro che avessero conseguito in Austria o in Germania il regolare diploma di dentista. Come gli onorevoli colleghi sapranno, in Austria e in Germania esiste un corso regolare della durata di sette anni per ottenere il diploma di dentista. In questi sette anni coloro che frequentano questo corso raggiungono una buona preparazione tecnica e pratica, e alla fine del corso sostengono, davanti a una commissione statale, un esame: se abilitati, possono esercitare, con alcune limitazioni, la professione di odontoiatra. Come ho già detto, questo articolo 8, proposto dal Governo e dal Governo sostenuto in Senato, è stato ivi soppresso. Onde arrivare ad una rapida approvazione del disegno di legge, mi riservo di riproporre questo articolo alla approvazione della Camera; credo che anche il Governo — e sarei grato al rappresentante del Governo se volesse darmene assicurazione — si farà promotore di un nuovo disegno di legge a questo scopo.

Un'ultima osservazione debbo fare; qualche collega potrebbe avere il dubbio che questo disegno di legge, trattando di titoli conseguiti all'estero, dovesse essere sottoposto, per il parere, alla II Commissione. La questione è stata, a suo tempo, sollevata al Senato ed è stata risolta nel senso che questo parere

non è necessario, in quanto non si tratta di una legge basata sulla reciprocità, ma di un provvedimento a carattere puramente interno.

Propongo, quindi, ai colleghi di approvare il disegno di legge, per le ragioni brevemente esposte, senza modificazioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**LOZZA.** Il disegno di legge risolve un problema di grande importanza che attendeva la sua soluzione. Ricordo che, al tempo delle opzioni per la Germania, si determinò una situazione molto grave: parte del ceto medio e del popolo, sotto la spinta della propaganda, abbandonò l'Alto Adige, la terra dei propri padri, per andare in Germania; abbandonò i propri beni che finirono in mano dei capi che avevano fatto la propaganda nazista — che appunto questo volevano — o in mano dell'Ente delle Tre Venezie. Il problema delle minoranze altoatesine è stato affrontato sempre in modo non esatto dal regime fascista. Lassù, venivano inviati dal Governo coloro, impiegati e funzionari dello Stato, che si distinguevano per la loro fede fascista, i quali comandavano e spadroneggiavano come tanti ras; oppure, la destinazione era considerata come una punizione. Cosicché, vi si è mantenuto un fermento di antitalianità che veniva fomentato proprio dalla condotta del governo fascista.

Sono stati commessi molti errori; ora occorre guardare in faccia la realtà. Si tratta di una minoranza italiana di lingua tedesca, che deve avere, nell'ambito della Costituzione, i diritti che spettano ai cittadini italiani. Questo disegno di legge risolve solo in parte la questione; comunque, noi vi siamo favorevoli proprio perché, in questo modo, si risolve almeno una parte del problema.

A questo proposito, vorrei ricordare che gli alto-atesini frequentano in prevalenza scuole di lingua tedesca, cosicché, inevitabilmente non possono proseguire gli studi universitari in Italia per la scarsa conoscenza che hanno della nostra lingua.

Bisogna tener, quindi, conto della condizione in cui si trovano questi italiani, i quali per comodità, per tradizione, ma spesso anche per la scarsa conoscenza della nostra lingua, debbono recarsi in università straniere.

Pur essendo favorevole al progetto, come ho già detto, trovo in esso qualche imprecisione, su cui, forse, il relatore potrà darmi chiarimenti. Vedo che, all'articolo 2 del disegno di legge, si parla di un elenco approvato dal Ministro della pubblica istruzione. Sarebbe stato opportuno avere già, in questa

sede, tale elenco: non conoscendolo, non possiamo esprimere alcun giudizio.

Il relatore ha, poi, accennato ai dentisti pratici. Questo è, veramente, un problema che deve essere affrontato, non in questa sede, ma con una apposita proposta di legge; e ritengo che potremo cogliere quell'occasione per risolvere anche il problema di coloro che hanno una abilitazione e da lungo tempo esercitano una professione. Perché è evidente che, per rispetto della parità di diritti, non si deve concedere una situazione di privilegio a nessuno, neanche, quindi, a una minoranza.

**CALOSSO.** Ricordo che è stata discussa ed approvata da questa Commissione, una proposta di legge per il riconoscimento del titolo di studio estero o quegli italiani o figli di italiani antifascisti che furono costretti a riparare all'estero. Alla base di quella legge vi era, dunque, un motivo ben preciso: si trattava di casi particolari, meritevoli della nostra considerazione. Ed io fui pienamente favorevole a concedere questo privilegio a coloro che erano andati all'estero durante il fascismo. Ma quando si tratta di estendere questo stesso privilegio ai nativi dell'Alto Adige che si sono recati all'estero, vorrei vederci più chiaro. Non conosco i fatti, quindi domando: si tratta di coloro che hanno optato per la Germania perché nazisti? Voglio ignorare l'aspetto giuridico, desidero solo conoscere il fatto empirico. Se si tratta di nazisti che hanno optato per la Germania, non sono disposto a concedere un privilegio che, invece, ero disposto a dare agli antifascisti andati all'estero. Siccome, a mio parere, una legge è sempre un male che deve mettere rimedio a un male maggiore, io chiedo: a quali mali ovvia questa legge?

**LOZZA.** In quei tempi io mi trovavo in Alto Adige. Posso dire all'onorevole Calosso che veniva svolta una grande propaganda incutendo paura a quella gente col dir loro che, se non avessero optato per la Germania, sarebbero stati deportati in Sicilia. Coloro che facevano la propaganda ne traevano tutti i vantaggi: essi, infatti, restavano (dicevano di restare per difendere l'idea), mentre gli altri, sotto le loro pressioni, se ne andavano.

**CALOSSO.** In sostanza, si tratta di dare un privilegio ad alcuni nazisti e ad alcuni paurosi, e io non sono disposto ad aiutarli.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**EBNER, Relatore.** Per quanto riguarda il problema politico dei nazisti, voglio far presente alla Commissione — non vi ho accen-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

nato prima, perché sarebbe stato troppo lungo fare la storia delle opzioni — che questo pericolo non esiste, perché gli optanti, all'atto della revoca della loro opzione, hanno dovuto passare attraverso un triplice vaglio. Infatti, il prefetto di Bolzano contestava le opzioni a coloro che, per aver appartenuto a determinate organizzazioni o per aver ricoperto determinati incarichi, non erano più degni di riacquistare la cittadinanza italiana; su queste contestazioni è stata, poi, chiamata a decidere una commissione costituita *in loco*, presieduta da un alto magistrato; e, in quell'occasione, 700, 800 persone sono state escluse dal riacquisto della cittadinanza. Pertanto, coloro che sono passati al vaglio della commissione non credo che possano considerarsi nazisti. Un secondo vaglio è stato fatto dal Ministero dell'interno, e, infine, anche il Consiglio di Stato ha dato il proprio parere.

Non posso, neanche, essere del tutto d'accordo con l'onorevole Calosso, nel definire questo disegno di legge come una concessione di privilegio, perché, in pratica, si tratta di riconoscere il titolo di studio a coloro che per forza maggiore, in seguito alla particolare situazione determinatasi nella nostra provincia, hanno dovuto continuare i loro studi all'estero. Per esempio, il diploma di ostetrica non è riconosciuto in Italia, e se, d'altra parte, queste ostetriche debbono esercitare nel territorio italiano, mi pare non solo umano, ma anche giusto dare loro la possibilità, dato che hanno sostenuto l'esame e hanno conseguito l'abilitazione, di legalizzare la loro posizione.

Relativamente ai titoli accademici, ho già osservato che il presente disegno di legge differisce dall'attuale regolamentazione della materia solo per il fatto che, d'ora in avanti, sarà il Ministro, al posto dei consigli di facoltà, a fissare uniformemente, per i vari titoli, gli esami di integrazione che debbono essere sostenuti. Considerando poi che lo studio delle scienze fisiche, matematiche e naturali è sostanzialmente analogo in tutti i Paesi, si è convenuto che il riconoscimento dei titoli corrispondenti sarà dato senza esami di integrazione.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Lozza relativamente all'elenco di cui si parla all'articolo 2, convengo che sarebbe stato opportuno che la Commissione lo conoscesse. Mi sono anche interessato presso il Ministero della pubblica istruzione per sapere se fosse già stato preparato. Mi è stato risposto negativamente, però mi è stata data assicurazione che entro tre mesi dall'entrata

in vigore della presente legge l'elenco sarà pronto.

Devo fare un'ultima osservazione a proposito dei dentisti. Ho visto che all'esame di alcune Commissioni si trovano, se non erro, cinque progetti di legge, un po' differenti tra loro, per il riconoscimento della professione di dentista pratico. Faccio notare che la situazione dei dentisti, contemplata all'articolo 8 del testo originario di questo disegno di legge, non è paragonabile a quella dei dentisti pratici, in quanto i primi hanno seguito un regolare corso della durata di sette anni, hanno fatto degli studi regolari ed hanno sostenuto l'esame di Stato. L'articolo 8 stabiliva che questi potessero esercitare la loro professione in Italia, previo risultato favorevole di una prova di esame da sostenersi presso una università italiana. Tenendo, però, conto che il loro problema rientra in un problema più vasto, non intendo, per le ragioni già esposte, riproporlo qui, e, quindi, non è necessario che lo illustri più a fondo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo raccomanda vivamente alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo del Senato. Dichiaro, inoltre, di non poter riprendere l'iniziativa dell'articolo 8, di cui si era fatto promotore e sostenitore al Senato, per ragioni evidenti di deferenza verso il Parlamento, il quale ha ritenuto di non doverlo approvare. Comunque, restano liberi i membri dell'una o dell'altra Assemblea legislativa di riproporlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione all'esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

(È approvato).

## ART. 2.

Le persone indicate nell'articolo 1, che dopo il 31 dicembre 1939, ma prima del riacquisto della cittadinanza italiana, abbiano conseguito presso uno degli istituti di istruzione superiore germanici o austriaci indicati in un elenco approvato dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei titoli accademici

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere presso una università o istituto superiore della Repubblica il rilascio del corrispondente titolo accademico italiano.

L'elenco previsto nel comma precedente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 3.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito presso uno degli istituti germanici od austriaci, indicati nell'elenco di cui all'articolo precedente, titoli di studio aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e non compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere il corrispondente titolo italiano presso università o istituto superiore della Repubblica previo esito favorevole dell'esame nelle materie che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero per la pubblica istruzione, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La domanda per ottenere il titolo accademico italiano, ai sensi del comma precedente, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso una università od un istituto superiore della Repubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che a tale data hanno già riacquisito la cittadinanza italiana, o dalla data del riacquisto, per gli altri.

(È approvato).

## ART. 4.

A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852, si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.

(È approvato).

## ART. 5.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito in una delle scuole di ostetricia germaniche o austriache com-

prese in un elenco che sarà approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il diploma di ostetricia avente valore legale nello Stato in cui è stato rilasciato, possono ottenere il rilascio del titolo corrispondente italiano presso le scuole di ostetricia comprese in appositi elenchi da formarsi negli stessi modi.

Gli elenchi predetti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 6.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano esercitato in Germania o in Austria, per almeno un biennio, la professione di avvocato, possono essere iscritte nell'albo dei procuratori, sempreché siano in possesso del titolo di studio italiano conseguito anche a norma della presente legge, e degli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano.

PIASENTI. Desidero un chiarimento relativamente a questo articolo. Alla fine di esso si dice che per l'iscrizione nell'albo dei procuratori sono necessari, oltre il titolo di studio, « gli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano ». A che cosa si vuole alludere con le parole: « gli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano »? In Italia, per avere l'iscrizione all'albo professionale occorre aver terminato il *curriculum*, che va dalla laurea a un esame di abilitazione. Che i requisiti citati dall'articolo 6 non siano questi, è provato dalla relazione del Senato che dice testualmente: « È sembrato infatti eccessivo pretendere da queste persone, già in possesso di una certa anzianità professionale, una duplice prova di esami (quella per il rilascio del corrispondente titolo di studio italiano e quella per l'iscrizione nell'albo). Perciò, mentre non si può prescindere dalla prima, con la quale si accerta il possesso della cultura richiesta, si è ritenuto di escludere l'altra in base al rilievo che l'esercizio professionale svolto fornisce adeguata garanzia sulla formazione delle specifiche attitudini professionali all'accertamento delle quali l'esame di procuratore è in sostanza diretto. » E subito prima, per giustificare questa agevolazione, si dice: « Siffatta agevolazione trova un precedente nelle

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

disposizioni emanate durante la guerra a favore dei professionisti richiamati dall'Egitto». A me pare che questo precedente non possa essere invocato, in quanto si trattava di ben altra situazione. Inoltre, passeremmo sopra, con una disposizione legislativa particolare, a un principio a cui teniamo fede, e che non ha mai avuto contraddizione esplicita: quello che, per essere iscritti nell'albo professionale, occorre aver superato un esame di abilitazione. Il dire che l'esercizio professionale svolto — a parte il fatto che è stato svolto in ambiente diverso e in condizioni diverse — fornisce adeguate garanzie, e che le deroghe che questa legge introduce nell'ordinamento vigente non sono profonde e non potranno essere invocate quale precedente per future leggi, mi pare — sia detto col massimo riguardo per l'altro ramo del Parlamento — un po' imprudente. Inoltre, v'è una grave contraddizione di principio: o ammettiamo che l'esercizio della professione possa surrogare l'esame di abilitazione, oppure restiamo ancorati al criterio che non solo la laurea e l'esperienza professionale, ma anche un esame sono necessari per l'iscrizione nel ruolo professionale. Penso che questo articolo vada esaminato con molta attenzione. Approvandolo, creiamo un precedente e, quindi, favoriamo il consolidamento di una situazione di fatto, la quale svaluterà definitivamente gli esami di Stato diretti ad accertare la capacità professionale. Aggiungo, infine, che questa legge sarà invocata come precedente dai futuri legislatori, nello stesso modo come ora si è andati a trovare il precedente dei professionisti italiani richiamati dall'Egitto.

EBNER, *Relatore*. Innanzi tutto avverto che la portata pratica dell'articolo 6, per quanto riguarda l'iscrizione all'albo dei procuratori, sarà limitata, in quanto mi risulta, conoscendo abbastanza bene la situazione, che pochissimi potranno avvalersi di questa disposizione. D'altra parte, per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, si richiede che sia stata esercitata, per almeno un biennio, la professione di avvocato; e faccio rilevare alla Commissione che anche in Austria e in Germania coloro che aspirano ad essere iscritti negli albi professionali debbono sostenere un esame. Questo stesso fatto dà garanzia che si tratti di persone capaci nell'esercizio professionale.

Quanto ai requisiti di cui parla l'articolo 6, naturalmente si tratta di quelli di cittadinanza italiana, di buona condotta, ecc.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso condividere

l'opinione espressa dall'onorevole Piasenti, per la seguente ragione. In Austria e in Germania, per essere iscritti nell'albo degli avvocati, è necessario superare un esame; coloro che l'hanno superato e sono stati iscritti nell'albo degli avvocati, ottengono in Italia, se hanno esercitato per almeno un biennio la professione di avvocato, l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali. Si tenga presente che, nella nostra legislazione, il procuratore legale ha una capacità professionale molto inferiore a quella dell'avvocato: infatti, ha solo il potere della rappresentanza, non della difesa. Con l'articolo 6 noi concediamo a coloro che hanno sostenuto un esame per essere ammessi nell'albo degli avvocati e hanno poi esercitato per un biennio tale professione, solo l'iscrizione nell'albo dei procuratori. Quindi, non infirmiamo il principio che per essere iscritti all'albo professionale occorre un esame, in quanto costoro sono ammessi solo in quanto già iscritti all'albo degli avvocati, vale a dire, in quanto hanno già sostenuto un esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore legale od ai concorsi per la nomina a notaio delle persone indicate nell'articolo 1, è riconosciuta validità anche alla pratica svolta in territorio germanico o austriaco nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 feb-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

braio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione ». (1960).

Presenti e votanti . . . . . 37

Maggioranza . . . . . 19

Voti favorevoli . . . . . 32

Voti contrari . . . . . 5

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Calosso, Cremaschi Carlo, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia,

D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Natta, Parente, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Polletto, Rescigno, Scaglia, Silipo, Tolloy e Torretta.

**La seduta termina alle 10,30.**